

COMUNE DI MORICONE

STATUTO

Delibera n. 34 del 26/9/2003.

TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autorità Statutaria

1. Il Comune è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la Comunità di Moricone nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lazio, con la Provincia di Roma e gli altri Enti o soggetti pubblici o privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a. dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Moricone; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere Associazioni;
 - b. valorizzare e promuovere le attività culturali e sportive che favoriscono la socializzazione e la crescita delle persone;

- c. tutelare, conservare e promuovere le risorse naturalistiche, paesaggistiche, storiche, architettoniche, archeologiche e le tradizioni culturali presenti nel proprio territorio;
- d. valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell' iniziativa imprenditoriale dei privati nella realizzazione del bene del Comune;
- e. sostiene le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f. tutelare la vita umana, della persona e della famiglia, valorizzare la maternità e la paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell' impegno della cura e della educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garantire il diritto allo studio, la formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà;
- g. rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- h. sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i. riconoscere le pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali;
- j. promuovere le iniziative dell' UNICEF che derivano dalla "Commissione dei diritti dell' infanzia" da rapportarsi alla realtà locale.

Art. 3 - Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 22 Kmq, confina con i Comuni di Palombara Sabina, Montelibretti, Montorio Romano e Monteflavio.
2. Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato in Piazza Sante Aureli, 1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All' interno del territorio del Comune di Moricone non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l' insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

Art. 4 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Moricone.
2. Lo stemma del Comune è quello raffigurato in allegato ed autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1954.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell' Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l' uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5 - Gemellaggi

1. In armonia con lo spirito della Costituzione e dei principi enunciati dal presente Statuto, il Comune promuove gemellaggi ed incontri culturali con altri Comuni, specialmente della Comunità Europea, al fine di contribuire attivamente al processo di integrazione che vede nell' unità di tutti i cittadini europei un fattore determinante della distensione internazionale.
2. In questo spirito il Comune favorisce e promuove anche iniziative di accoglienza, solidarietà, amicizia e cooperazione con cittadini extracomunitari che vivono e lavorano nel proprio territorio, in sostanziale adesione alla carta dei diritti umani e agli altri accordi internazionali sottoscritti dall' Italia in sede ONU.

Art. 6 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l' elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l' Associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, ed ogni altro intervento che veda coinvolti i ragazzi.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 7 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell' apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.

2. Il Comune ricerca in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Roma e con la Regione Lazio.

TITOLO II° ORDINAMENTO del COMUNE

Art. 8 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il rappresentante legale del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di norma con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Nelle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, oltre alla indicazione dell'oggetto, del numero dei presenti, del numero dei voti, favorevoli e contrari nonché i nominativi degli astenuti, possono essere inserite, a richiesta dei singoli Consiglieri o Assessori, loro dichiarazioni.
4. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in questi casi è sostituito in via temporanea dal componente, in genere quello più giovane, del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

Art. 10 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico ed amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento dello stesso sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all' arco temporale del mandato politico amministrativo dell' organo consiliare e, comunque, fino a quando lo stesso non manifesti una diversa volontà.
5. Il Consiglio comunale conforma l' azione complessiva dell' ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e una corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l' individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. fissazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. approvazione dello Statuto dell' Ente;
 - c. approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e del Regolamento per la costituzione delle Commissioni consiliari;
 - d. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi;
 - e. convenzioni tra i Comuni e tra Comune e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - f. istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione e di decentramento;
 - g. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- h. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
 - i. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - j. contrazione dei mutui non previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio medesimo;
 - k. spese che impegnino i bilanci comunali per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l. acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Comunale, del Segretario Comunale o di altri funzionari.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 12 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nella sua prima riunione successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, ai sensi dell' art. 39, comma 3 del Decreto legislativo n. 267/2000, elegge nel proprio seno il Presidente della Assemblea, con votazione resa a scrutinio segreto.
3. Per la nomina del Presidente della Assemblea occorre il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni. Qualora nessun candidato raggiunga il su indicato quorum si procederà a successive votazioni dove sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Presidente, eletto con le modalità di cui ai precedenti commi, assume immediatamente la presidenza della Assemblea.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali previsti dagli artt. 43 e

Art. 13 - Competenze del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale; convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, ne presiede i lavori; convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento; assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio, ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari.
2. Il Presidente dell' Assemblea ha l' obbligo di riunire il Consiglio Comunale entro 20 (venti) giorni, ogni qualvolta 1/5 dei consiglieri o il Sindaco ne facciano espressa richiesta, inserendo all' ordine del giorno tutti gli argomenti richiesti.
3. Per tutte le questioni per le quali la Legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano termini ben precisi, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale comunque nel termine utili.
4. In caso di assenza od impedimento del Presidente le relative funzioni saranno esercitate dal Sindaco.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le attività del Consiglio Comunale si svolgono in sessioni ordinarie o straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti alla approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente per la trattazione di argomenti di sua competenza.
4. L' ordine del giorno è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. L'avviso di convocazione è inviato ai singoli Consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. L'ordine del giorno relativo alle sedute ordinarie deve essere consegnato almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per la riunione, quelle straordinarie almeno 3 giorni prima. In caso di eccezionale urgenza il Consiglio Comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede del Comune, salvo diverse e motivate determinazioni del Presidente. Le sedute del Consiglio Comunale sono disciplinate dal Regolamento, secondo i principi fissati dalla Legge.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi concernenti persone per cui il Regolamento stabilisce che la seduta avvenga a porte chiuse e che le votazioni avvengano a scrutinio segreto.
7. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti favorevoli. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la Legge e il presente Statuto prescrivano espressamente maggioranze speciali.
8. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il proprio Regolamento interno che ne disciplina l' esercizio delle funzioni e delle attività.
9. L' ordine del giorno, contenente gli argomenti da trattare deve essere spedito e/o consegnato ai Consiglieri Comunali ed affisso all' Albo Pretorio. Il Presidente del Consiglio dà comunicazione alla cittadinanza della avvenuta convocazione mediante avvisi da affiggere in luoghi pubblici.
10. Tutti gli atti da sottoporre all' esame del Consiglio Comunale, contenuti in proposte di deliberazioni corredate dai prescritti pareri, devono essere messi a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio stesso.

Art. 15 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alla approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 16 - Commissioni

1. Il Comune di Moricone in attuazione della propria autonomia organizzativa

istituisce le seguenti Commissioni Consiliari: Commissione Statuto e Regolamenti e la Commissione Bilancio. La composizione delle suddette Commissioni è la seguente: 2 consiglieri di maggioranza ed 1 per la minoranza.

2. Le commissioni di inchiesta, sono quelle costituite per l' accertamento di fatti e l' esame di questioni di interesse locale. Le commissioni di indagine sono, invece, quelle costituite per indagare sulla attività amministrativa.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l' oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
4. I Consiglieri Comunali possono partecipare, senza alcun diritto di intervenire nella discussione e senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni, siano esse permanenti o speciali, di cui non sia componente. Gli Assessori, a seconda delle rispettive deleghe, possono prendere parte ai lavori delle Commissioni per la trattazione di specifici argomenti di cui hanno competenza, senza diritto di voto.
5. Le Commissioni, permanenti o speciali, possono disporre l' audizione del Segretario Comunale, dei dirigenti o dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi del Comune, dei componenti le istituzioni, delle Aziende Speciali nelle quali il Comune partecipa; allo stesso modo si può invitare a partecipare alle Commissioni per essere ascoltati esperti e/o rappresentanti di Associazioni o organizzazioni del volontariato presenti nel territorio.
6. Le Commissioni, nella prima seduta, eleggono il proprio Presidente e il Vicepresidente, con votazioni separate. La Presidenza della Commissione Statuto e Regolamenti viene assegnata alla minoranza.

Art. 17 - Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l' intera comunità e svolgono il proprio compito senza alcun vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, se nominato, o il Sindaco a seguito dell' avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell' art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l' avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 18 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere partecipa all' esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio.
2. Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco e agli Assessori, per conoscerne valutazioni, orientamenti ed intendimenti in ordine ad oggetti determinati ovvero ad aspetti della attività politico amministrativa; nello specifico:
 - a. l'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco per avere
 - b. informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato; per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari;
 - c. la mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi;
3. la mozione d' ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano osservate la legge, lo statuto ed il regolamento consiliare.
4. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio; comunque il Sindaco e gli Assessori secondo le proprie deleghe, rispondono entro 30 (trenta) giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai Consiglieri.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all' espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare ed estrarre copie gratuite degli atti e dei documenti, anche se preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini della attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all' organo, anche attraverso l' attività della Conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 20 del presente statuto.
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra convocazione ufficiale.

Art. 19 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al

Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e che hanno visto propri eletti nel Consiglio e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. E' facoltà dei Consiglieri costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti; tale atto costitutivo è disciplinato dal Regolamento. Per la costituzione e il riconoscimento di un gruppo consiliare occorre l'adesione di almeno 2 (due) consiglieri; nel caso in cui un consigliere non aderisse a nessuno dei gruppi costituitisi, questi verrà assegnato al gruppo misto.
3. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi, nei limiti delle risorse disponibili in un locale comunale messo a disposizione della Amministrazione.

Art. 20 - Conferenza dei Capigruppo Consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari, viene istituita ai fini di rispondere alle finalità generali indicate dall' art. 16, comma 4 del presente statuto, nonché dell' art. 39 del decreto Legislativo n. 267/2000 e sue eventuali modifiche o integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza è presieduta dal Sindaco e ad essa compete:
 - a. di pronunciarsi su tutte le questioni che il Sindaco le sottoporrà relativamente ai temi di maggiore interesse per l'attività amministrativa dell' ente;
 - b. di esprimersi su questioni riguardanti l' interpretazione del Regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune;
 - c. di coadiuvare il Sindaco nella organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
3. Alla Conferenza partecipa anche il Presidente di Consiglio.

Art. 21 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l' organo responsabile della Amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla esecuzione

degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all' espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulla attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell' ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite la categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano:
6. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse col proprio ufficio.

Art. 22 - Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell' ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l' organo responsabile della Amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
 - a. dirige e coordina l' attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l' attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge sentito il Consiglio Comunale;
 - c. convoca i comizi per i referendum previsti dall' art. 8 del Decreto Legislativo 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni;
 - d. adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo dall' apposito albo;
 - f. conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
 - g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad

Art. 23 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell' esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l' acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all' ente, tramite i rappresentanti locali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull' intera attività comunale.
3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.

Art. 24 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell' esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a. esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
 - b. propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - c. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 25 - Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi 20 (venti) giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L' impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una apposita Commissione nominata dal Consiglio.
3. La procedura per la verifica dell' impedimento viene attivata dal Vicesindaco.
4. La Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla nomina consegna una relazione al Consiglio sulle ragioni dell' impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

Art. 26 - Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è un organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta Comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati della attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 27 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori pari a 4 (quattro), così come previsto dall'art. 47 del Decreto Legislativo 267/2000.
2. Il Sindaco nel nominare i 4 Assessori ne può nominare 1 al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, purché sia in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 28 - Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 30 (trenta) giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta

coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 30 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge e del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai Responsabili dei Servizi.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrati.
4. La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a. propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di Contabilità ai Responsabili dei Servizi comunali;
 - c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli

- organi di partecipazione e decentramento;
- e. modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f. nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del Servizio interessato;
 - g. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h. approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i. nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
 - j. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - m. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che possono insorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - n. determina, sentito il Revisore dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - o. adotta in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole alla ratifica del Consiglio Comunale nei 60 (sessanta) giorni successivi a pena di decadenza;
 - p. approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi a singole opere pubbliche comprese nei programmi approvati dal Consiglio Comunale;
 - q. adotta il Piano Triennale dei Lavori Pubblici nonché l'Elenco Annuale così come previsto dalla legge n. 415/1998.

Art. 31 - Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina, tra i componenti della Giunta Comunale, il Vicesindaco; la nomina con le relative deleghe devono essere comunicate al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.
2. Il Vicesindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco e a questi si sostituisce nei seguenti casi:
 - a. assenza del Sindaco;

- b. impedimento temporaneo del Sindaco;
 - c. sospensione del Sindaco dall' esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell' art. 15, comma 4 bis della legge n. 55/1990 così come modificato dall' art. 1 della legge n. 16/1992;
 - d. sospensione del Sindaco ex art. 281 cpp.
3. Qualora il Vicesindaco sia nominato tra persone non facenti parte del Consiglio Comunale non può sostituire il Sindaco nella presidenza del Consiglio, in questo caso la stessa sarà assunta dal Consigliere Anziano.

Art. 32 - Mozioni di Sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III° PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I° ISTITUTI di PARTECIPAZIONE

Art. 33 - Diritto alla partecipazione

1. Il Comune nel riconoscere che la partecipazione popolare è condizione essenziale per lo sviluppo della vita sociale, favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, alla attuazione ed alla verifica delle attività gestionali inerenti lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.
2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto, le condizioni per instaurare idonee forme di incontro e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni associative operanti nel territorio senza fini di lucro, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.
3. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori: sociale, educativo, sanitario, dell'assistenza, della cultura, dello sport e del tempo libero, della tutela dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, del patrimonio storico-archeologico-artistico, della difesa dei diritti civili ed umani, della promozione della pace e della cooperazione tra i popoli; nonché ogni altra forma di associazione che, ispirandosi a valori laici o religiosi, persegua fini di carattere umanitario e ne facilita il conseguimento.

Art. 34 - Consultazioni

1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di partecipazione, in questo caso entro 60 (sessanta) giorni dalle richieste, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle loro eventuali formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che per le medesime rivestano diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi d'opinione.
3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine è effettuato garantendo la

chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l' adeguata pubblicizzazione dei risultati finali. L' esito della avvenuta consultazione viene riportato nel testo dell' atto deliberativo con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

4. Su questioni di rilevante interesse collettivo o di categorie a richiesta di un numero di consiglieri non inferiore a 6/12 del Consiglio Comunale, dovranno essere indette consultazioni popolari entro 90 giorni dalla richiesta.
5. Le consultazioni avvengono attraverso la convocazione delle rappresentanze delle forze sindacali e politiche, delle professioni, delle arti e mestieri presenti nel territorio comunale.
6. L' assemblea così convocata, aperta e pubblica, presieduta dal Sindaco o da un Assessore all' uopo delegato, delibera a maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni non sono vincolanti, ma ogni diversa determinazione che si rimette alla competenza del Consiglio Comunale dovrà essere ampiamente motivata dallo stesso
8. Le Consultazioni di cui al presente articolo riguardano le materie di esclusiva competenza comunale e non possono avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali comunali e provinciali.

Art. 35 - Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma scritta agli organi della Amministrazione per sollecitare l' intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità particolari in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all' Amministrazione.
3. La Petizione deve essere indirizzata al Sindaco il quale, entro 20 (venti) giorni assegna la stessa in esame all' organo competente e ne invia apposita copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la Petizione è sottoscritta da almeno cento persone l' organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell' organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la Petizione è sottoscritta da almeno 250 (duecentocinquanta) persone, ciascun Consigliere Comunale può chiedere con apposita istanza che il testo della stessa sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 (trenta) giorni.

Art. 36 - Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell' anno precedente, avanzi al Sindaco proposte per l' adozione di atti amministrativi di competenza dell' ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell' atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell' organo competente ed ai gruppi presenti nel Consiglio Comunale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
2. L' organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi 10 firmatari della proposta.
4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le seguenti materie:
 - a. tariffe e tributi locali;
 - b. attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c. Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d. Statuto comunale e Regolamento del Consiglio Comunale;
 - e. gestione del personale;
 - f. nomine e designazioni in enti sovracomunali, aziende, consorzi, società di cui fa parte il Comune.

Art. 37 - Referendum

1. Un numero di elettori residenti nel Comune non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell' anno precedente, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell' orientamento prevalente della popolazione.
3. Non possono essere indetti referendum sulle stesse materie di cui all' art. 36 comma 4.
4. Non può essere indetto un referendum quando sullo stesso argomento

sia già stato indetto un referendum nell' ultimo quinquennio.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.
6. Le firme dei promotori devono essere autenticate ai sensi di legge a pena di inammissibilità. Il Comune favorisce con la propria organizzazione la raccolta delle firme.
7. La proposta va presentata al Sindaco, il quale, supportato dal parere obbligatorio ma non vincolante degli uffici sulla ammissibilità della stessa, nonché sugli aspetti sia formali che sostanziali, la trasmette entro 60 giorni dalla sua ricezione al Consiglio Comunale il quale entro 30 (trenta) giorni indice il referendum.
8. Il Referendum dovrà essere espletato entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale.
9. Il Referendum non può svolgersi in concomitanza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
10. Il Referendum è valido se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto.
11. L' esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco attraverso pubblicazione negli appositi spazi e comunicato ai presentatori. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale o altro organo competente, secondo la rispettiva competenza, adotta gli atti di indirizzo relativo all' esito della consultazione.
12. Qualora il referendum sia risultato valido, ma il Consiglio Comunale ritenga di non aderire all' orientamento del corpo elettorale deve pronunciarsi espressamente con deliberazione approvata con il voto favorevole di tre quarti dei componenti dello stesso.

CAPO II° ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO

Art. 38 - Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di Associazionismo presenti nel proprio territorio.
2. Il Comune istituisce un apposito Albo nel quale la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano nel territorio comunale, ivi comprese le rappresentanze locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l' Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle Associazioni.

Art. 39 - Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, attraverso il proprio rappresentante legale o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sulla attività delle Associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta; essi comunque non potranno essere inferiori a 20 (venti) giorni.

Art. 40 - Contributi alle Associazioni

1. Il Comune, su istanza, può erogare alle Associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività promosse dalle stesse.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni registrate nell'Albo comunale, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi a titolo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito Albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o in natura dal Comune devono redigere, al termine di ogni anno, comunque entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego e trasmetterne copia al Comune.

Art. 41 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare su ciò che riguarda le fasce a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e nel campo delle attività culturali e della formazione in generale.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti nel settore in cui essa

opera.

CAPO III°

INFORMAZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AI DOCUMENTI

Art. 42 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. La pubblicazione formale degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio.
3. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle aziende od istituzioni da esso dipendenti, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.
4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed alla attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza servizi ed informazioni destinati ai cittadini ed agli utenti.

Art. 43 - Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti della Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che per esplicite disposizioni legislative sono dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, comunque mediante richiesta scritta e motivata in carta libera. L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.
4. La consultazione degli atti da parte dei richiedenti deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'inoltro dell'istanza. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in consegna l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, il quale deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

Art. 44 - Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile, sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili.
3. Qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 45 - Partecipazione al procedimento

1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo:
 - a. ai soggetti interessati alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;
 - b. ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.
2. La partecipazione di cui al comma 1, si esplica con l'accesso agli atti del procedimento, con la presentazione di documenti, memorie e proposte, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, con la possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Art. 46 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si richiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal Responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

**CAPO IV°
DIFENSORE CIVICO**

Art. 47 - Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri Comunali assegnati in convenzione con altri Comuni.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura alla Amministrazione comunale che deve predisporre apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti.
4. Il Difensore Civico rimane in carica per cinque anni ed esercita le sue funzioni fino all' insediamento del successore.
5. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
 - b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i membri dei Consorzi tra i Comuni e delle Comunità Montane, i Ministri di Culto, i membri di partiti politici;
 - c. i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l' Amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - d. chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo alla Amministrazione comunale;
 - e. il coniuge o chiunque abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune od il Segretario Comunale.

Art. 48 - Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l' Amministrazione comunale.
2. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima della

scadenza naturale dell' incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 49 - Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire e tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini in attuazione della Legge n. 241/1990, del Decreto Legislativo n. 267/2000, del presente Statuto e dei Regolamenti comunali.
2. Il Difensore Civico vigila sulla imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.
3. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o i regolamenti.
4. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
5. Il Difensore Civico deve vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
6. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque chieda il suo intervento; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Art. 50 - Facoltà e prerogative

1. L' Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione della Amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico, nell' esercizio del suo mandato, può consultare gli atti ed i documenti in possesso della Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d' ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro 30 (trenta) giorni l' esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l' intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l' organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone

eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell' imparzialità e del buon andamento della attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tale proposito egli deve essere informato dello svolgimento di dette riunioni.

Art. 51 - Relazione Annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa alla attività svolta nell' anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarli.
2. Il Difensore Civico, nella relazione di cui al primo comma, può altresì presentare delle proposte rivolte a migliorare il funzionamento della attività amministrativa e l' efficienza dei servizi pubblici nonché a garantire l' imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all' Albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa nella successiva seduta utile del Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisi l' opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nella successiva seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 52 - Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV° ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 53 - Obiettivi dell' attività amministrativa

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere, sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai relativi regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni della Provincia.

Art. 54 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l' esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 55 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l' istituzione e l' esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a. in economia , quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b. in concessione a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzioni, per l' esercizio di servizi sociali che non abbiano carattere imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di

Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto privato.

Art. 56 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le Aziende Speciali improntano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle Aziende Speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità della gestione e la migliore qualità dei servizi.

Art. 57 - Struttura delle Aziende Speciali

1. Lo statuto delle Aziende Speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle Aziende Speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di specifica competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal Testo Unico del 15 ottobre 1925 n. 2578, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità delle Aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle stesse ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli Amministratori delle Aziende Speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell' Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 58 - Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune per l' esercizio dei servizi sociali, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Il Consiglio, con la delibera di costituzione dell' Istituzione, adotta i seguenti provvedimenti:
 - a. stabilisce le finalità e gli indirizzi dell' istituzione ai quali il consiglio di amministrazione dovrà uniformarsi;
 - b. determina il capitale di dotazione;
 - c. approva il regolamento per l' ordinamento ed il funzionamento dell' istituzione;
 - d. approva il regolamento di contabilità;
 - e. dota l' istituzione del personale occorrente al suo buon funzionamento.
3. Le istituzioni svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Organi dell' istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il presidente ai quali compete la responsabilità gestionale.
5. La nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi previsti dalla normativa vigente, è disciplinata dal Regolamento di costituzione dell' Istituzione.
6. Spetta alla Giunta esercitare la vigilanza, verificare i risultati di gestione e provvedere alla copertura dei costi sociali.
7. Sono sottoposti all' approvazione del Consiglio Comunale:
 - a. il programma;
 - b. il bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché le relative variazioni;
 - c. il conto consuntivo.
8. L' istituzione, e per essa gli organi preposti, deve uniformare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l' obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l' equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti del Comune.
9. Il Revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei

Art. 59 - Società per Azioni o a Responsabilità Limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell' Ente a Società per Azioni o a Responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L' atto costitutivo, lo statuto o l' acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione della Società, qualunque sia la loro forma.
6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa alle assemblee dei soci in rappresentanza dell' ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l' andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l' interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell' ambito della attività esercitata dalla società medesima.

Art. 60 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, con altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 61 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende Speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente alla Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella convenzione e dallo statuto dello stesso.

Art. 62 - Incompatibilità

1. Non possono essere chiamati a comporre i Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e delle Società di capitale a prevalente capitale pubblico locale, coloro che:
 - a. abbiano subito condanne penali;
 - b. siano stati condannati per emissione di assegni a vuoto, siano stati protestati per più di una volta, siano stati dichiarati falliti ovvero abbiano ricoperto incarichi di amministrazione o di responsabilità di gestione in aziende dichiarate fallite o in stato di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - c. siano soci o amministratori di società esercenti attività concorrenti, complementari o affini a quelle delle aziende, istituzioni o Società per Azioni costituite o partecipate dal Comune, a cui afferiscono le nomine di società a quelle collegate o di società controllanti o controllate;
 - d. esercitano in proprio o per conto di terzi le attività di cui al precedente punto "c".
2. Il sopravvenire di una delle suddette cause ostative, successivamente alla nomina, comporta l'immediata decadenza dall'incarico.

Art. 63 - Contratti di sponsorizzazione, Accordi di collaborazione

1. In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare Contratti di sponsorizzazione e Accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 64 - Accordi di Programma

1. Il Sindaco - per la definizione dell'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento - promuove la conclusione di Accordi di Programma per assicurare il coordinamento

delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. L' Accordo di Programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci dei Comuni interessati e viene definito in una apposita conferenza che provvede altresì alla approvazione dell' Accordo stesso ai sensi dell' art. 34, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.
3. Qualora l' Accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l' adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 (trenta) giorni a pena di decadenza.

Art. 65 - Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione e dei principi di riforma di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio Comunale costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, Unioni di Comuni con l' obiettivo di ottimizzare l' utilizzo delle risorse, migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Le Unioni dei Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
3. L' atto costitutivo e lo statuto dell' Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell' Unione e le modalità per la loro costituzione nonché le funzioni che l' Unione deve svolgere e le corrispondenti risorse.
4. Lo statuto deve comunque prevedere che il Presidente dell' Unione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati; deve prevedere inoltre che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. L' Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
6. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l' ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

TITOLO V° UFFICI e PERSONALE

CAPO I° UFFICI

Art. 66 - Principi Generali dell' Ordinamento Gestionale

1. L' ordinamento gestionale degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell' azione amministrativa, sostanzia l' autonomia organizzativa e funzionale del Comune, finalizzata al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.
2. L' organizzazione è attuata nel rispetto dei principi della divisione dei poteri tra Organi di Governo e Organi di Gestione, fissati dalla legge e dal presente statuto, ed è improntata secondo criteri di funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza nella gestione, attraverso i principi della professionalità, produttività e responsabilità dell' apparato, nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi di governo, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei compiti e dei servizi attribuiti al Comune.
3. L' ordinamento del personale, ispirato a criteri di pari opportunità tra uomo e donna nell' accesso e nella carriera, si conforma alle leggi dello Stato e ai contratti collettivi di lavoro, per quanto attiene allo stato giuridico ed al trattamento economico, alle modalità di accesso all' impiego, alle cause di cessazione dello stesso e alle garanzie del personale in ordine all' esercizio di diritti fondamentali.

Art. 67 - Rapporti tra Organi di Governo ed Organi di Gestione

1. Gli Organi di Governo del Comune, nell' ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità, verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite e vigilano sul corretto espletamento delle proprie funzioni da parte degli Organi di Gestione, adottando, se del caso, i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. Gli Organi di Gestione nella loro piena autonomia operativa, uniformano la propria azione amministrativa alle direttive ed ai programmi degli Organi di Governo da cui dipendono, e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell' Ente, della correttezza, dell' efficienza e dell' efficacia dell' azione amministrativa e dei risultati della gestione.
3. I Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni

e l' economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 68 - Criteri di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l' organizzazione ed il funzionamento degli Uffici; in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa; i rapporti reciproci tra Uffici e Servizi e tra questi ed il Direttore Generale, se nominato, o tra questi e il Segretario Comunale; nonché con gli organi amministrativi
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell' azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. I criteri guida per l' organizzazione degli Uffici e dei servizi sono:
 - a. organizzazione del lavoro per progetti e programmi ed articolazione degli Uffici e dei Servizi in ambiti strutturali omogenei per funzioni, definiti come Aree o Settori;
 - b. analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dell' attività svolta da ciascun elemento dell' apparato;
 - c. superamento della separazione rigida delle competenze nell' esecuzione e nella divisione del lavoro ed il perseguimento e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale;
 - d. collegamento delle attività degli Uffici e dei Servizi attraverso una fattiva collaborazione ed elaborazione di progetti comuni e programmi di lavoro;
 - e. dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione tra i diversi Uffici e Servizi anche mediante sistemi informatici;
 - f. trasparenza, anche attraverso l' istituzione di apposite strutture per l' informazione ai cittadini e per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico Ufficio della responsabilità complessiva e ad un unico soggetto della responsabilità gestionale e operativa del procedimento stesso.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei

dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. Il Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessiva non superiore al 5% della dotazione organica dell' Ente o ad una unità negli Enti con una dotazione organica inferiore alle 20 (venti) unità.
6. I contratti di cui al comma precedente non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualifica professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto.

Art. 69 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico, al trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell' interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile degli uffici e dei servizi nonché verso l' Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell' esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l' aggiornamento e l' elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l' integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

CAPO II° PERSONALE DIRETTIVO

Art. 70 - Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e in quello organico del personale.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. L'incarico di Responsabile degli uffici e dei servizi può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive emanate dal Sindaco, dalla Giunta o dall'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente gravi o reiterate e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 71 - Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilancio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a. partecipano alle commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d. provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - e. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000;
 - h. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

- i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale;
 - j. forniscono al Segretario Comunale, nei termini di cui al Regolamento di contabilità, gli elementi del piano esecutivo di gestione;
 - k. autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, nel rispetto delle norme del CCNL, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario Comunale e dal Sindaco;
 - l. concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
 - m. rispondono, nei confronti del Segretario Comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati
3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni di cui sopra al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
 4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 72 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione qualora tra i dipendenti in organico non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incarico con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 73 - Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi quale può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità,

con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei alla Amministrazione devono stabilirne la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III° IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 74 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall' apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per
3. la gestione consortile dell' Ufficio di Segretario Comunale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dello stesso sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
6. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario cessa automaticamente dall' incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.
7. La nomina è disposta non prima di 60 (sessanta) giorni e non oltre i 120 (centoventi) giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali viene confermato il Segretario uscente.

Art. 75 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente, inoltre partecipa ai lavori delle Commissioni istituite.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all' ente e, con l' autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, ai singoli Consiglieri;
3. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartitegli dal

Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività prevalentemente attraverso la Conferenza dei Servizi;

4. Al Segretario possono essere conferite dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale.
5. Il Segretario Comunale, è responsabile della istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore cui compete formulare la proposta, sia attivando i Responsabili dei servizi tenuti ad esprimere pareri e le attestazioni prescritte dalle leggi.
6. Egli assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco disponendo l'esecuzione degli atti e delle deliberazioni da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, esercitando tutti i poteri necessari di indirizzo, di impulso, organizzativi e sostitutivi
7. Esercita inoltre le seguenti funzioni:
 - a. roga i contratti nei quali è parte il Comune;
 - b. presiede le Commissioni di concorso e di gara per l'appalto di lavori o di affidamento di servizi e forniture;
 - c. assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e dei servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - d. adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni;
 - e. sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, ai relativi organi di controllo;
 - f. ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
 - g. adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il Regolamento;
 - h. esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV° LA RESPONSABILITA'

Art. 76 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, il Responsabile del servizio che vengono a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità nonché la determinazione dei danni arrecati.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile dei servizi la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 77 - Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario Comunale, il Direttore Generale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al danneggiato l'ammontare del risarcimento del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente, il Comune ha l'obbligo di rivalsa contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore Generale, ove nominato, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o nel compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti, di operazioni al cui compimento gli stessi siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, la responsabilità ricade, in solido, sul Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che, presenti ai lavori, abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso.

Art. 78 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggiato il denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto delle gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI° ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 79 - Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e di quelle trasferite.
3. Il Comune in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel settore delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 80 - Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, oltre entrate proprie, anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 81 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'

inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in concessione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall' alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere investite in titoli nominativi dello Stato o utilizzate nella estinzione di passività o per il miglioramento del patrimonio o per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 82 - Bilancio Comunale

1. L' ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di Contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità, e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 83 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello a cui si riferisce.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell' azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti.

Art. 84 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi,

alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 85 - Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente, dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 86 - Tesoreria

1. Il Comune ha un Servizio di Tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione;
 - b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro 10 giorni;
 - c. il pagamento delle spese, ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di Contabilità nonché da apposita convenzione.